



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**

N. generale **1493** del **16/08/2023**

OGGETTO: ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C) DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. VARIAZIONE N. 1/2023 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 PER APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA IN CONTO CAPITALE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022.

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 16/08/2023 al 31/08/2023.



CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

OGGETTO: ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C) DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. VARIAZIONE N. 1/2023 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 PER APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA IN CONTO CAPITALE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

*del Settore Risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio
su proposta dell'Ufficio Contabilità pubblica*

Premesso che:

- l'art. 175, comma cinque *quater*, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce la competenza del Responsabile del Servizio Finanziario in tema di variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-*quinqies*;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 05/05/2023 ad oggetto "*Artt. 227 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. - Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2022*", è stato approvato il Rendiconto 2022 che, pur presentando un disavanzo di amministrazione di euro 63.000.148,46, comprende una parte accantonata/vincolata, così ripartita:
 - parte accantonata: euro 108.467.505,59;
 - parte vincolata: euro 45.820.165,72;
 - parte destinata agli investimenti: euro 695.999,79;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 12/06/2023 ad oggetto "*Art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e relativi allegati*" è stata applicata parte dell'avanzo di amministrazione 2022 e più precisamente:
 - avanzo di amministrazione 2022 accantonato per euro 1.103.024,05, relativo all'utilizzo del Fondo anticipazione liquidità liberato, così come stabilito dall'art. 52 comma *uno-ter* del D.L. 73/2021 a finanziamento di spese indistinte di parte corrente;
 - avanzo di amministrazione 2022 accantonato per euro 3.938.467,63 quale quota derivante dalla voce "Altri accantonamenti" destinata al ripiano della quota di disavanzo di amministrazione 2023;
- con deliberazione n. 61 del 25/07/2023 ad oggetto "*Art. 175, ottavo comma del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2023/2025*" è stata applicata parte dell'avanzo di amministrazione 2022 e più precisamente:
 - quota parte dell'avanzo accantonato Fondo Contenzioso per euro 963.735,12;
 - quota parte dell'avanzo vincolato di parte corrente per euro 1.075.464,48;
 - quota parte dell'avanzo vincolato di conto capitale per euro 1.085.331,31;
 - quota parte dell'avanzo destinato agli investimenti per euro 70.000,00;

Tutto ciò premesso;

Rilevato che l'Ufficio Contabilità Pubblica attesta quanto segue:

- di concerto con il Dirigente responsabile di Settore, è stata condotta una verifica istruttoria in merito alla conservazione di vincoli di bilancio su avanzi in conto capitale accantonati e vincolati alla data del 31 dicembre 2022, ma risalenti ad oltre dieci anni precedenti;

- alla luce delle risultanze ottenute, si è provveduto a richiedere ai Dirigenti responsabili dei competenti Settori, l'autorizzazione alla eliminazione dei vincoli in questione;
- in considerazione del periodo risalente dei procedimenti amministrativi per i quali non è risultato agli atti alcun documento d'archivio corrente, si sono ottenuti i seguenti riscontri autorizzativi alla eliminazione dei rispettivi vincoli di competenza in conto capitale:
 - Settore Opere pubbliche ed infrastrutture (lettera protocollo n. 70782 in data 11 agosto 2023);
 - Settore Risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio (lettera protocollo n. 70963 in data 16 agosto 2023);
 - Settore Risorse Umane, Affari istituzionali, Politiche educative e culturali (lettera protocollo n. 149232 in data 16 agosto 2023);
 - Settore Sviluppo economico e benessere della persona (lettera protocollo n. 149526 in data 16 agosto 2023);

Richiamati:

- l'art. 187, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. secondo periodo, stabilisce che: *“Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*
 - a) *nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*
 - b) *derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
 - c) *derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;*
 - d) *derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse”;*
- il disposto dell'art. 20 del vigente Regolamento di Contabilità (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 22/12/2014), che al secondo comma richiama la disciplina dell'art.175, comma 5-quater del TUEL per le variazioni di competenza dei Dirigenti;
- l'art. 239, primo comma, lett. b), punto 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce l'obbligatorietà dei pareri da parte dell'Organo di revisione nella proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della Giunta, del Responsabile finanziario e dei Dirigenti, a meno che il parere dei Revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'Organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
- l'art. 1, comma 898, della Legge n. 145 in data 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: *“nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione”;*

Considerato che, alla luce delle sopraindicate richieste, si reputa opportuno e conforme, pertanto, applicare al Bilancio di previsione 2023 la quota come sopra descritta e riepilogata nel prospetto denominato *“Variazioni di bilancio 2023/2025 - Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2022 – Variazione n.1/2023” – Allegato 1)*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, precisamente, euro **649.145,76** in conto capitale, allocato alla voce *“Altri vincoli”* dell'avanzo vincolato in conto capitale alla data del 31 dicembre 2022 e per gli effetti dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c); ai sensi e per gli effetti dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c);

Costatato che, a seguito della presente applicazione dell'avanzo disposta con il presente atto, la situazione riepilogativa dell'avanzo di amministrazione 2022 vincolato ancora da applicare in conto capitale ammonta ad euro **40.200.086,03**, mentre rimangono inalterati gli importi delle altre tipologie di avanzo;

Ritenuto, pertanto, possibile provvedere a modificare le previsioni dei capitoli al fine di soddisfare la richiesta di bilancio pervenuta, rientrando tale tipologia nel sopra richiamato art. 175, c.5-*quater*, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Valutato che le susposte variazioni di competenza e di cassa non alterano l'equilibrio economico e finanziario del bilancio;

Visti:

- l'art. 175, comma 5-*quater*, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni (con particolare riferimento alle integrazioni e correzioni apportate allo stesso dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica denominato "*Armonizzazione contabile*", a norma degli artt. 1 e 2 della Legge Delega 5 maggio 2009, n. 42;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 in data 22 dicembre 2014 ad oggetto "*D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria*";
- lo Statuto comunale, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 31 marzo 2015;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.73/88/195/18060 del 16/05/2019 ad oggetto: "*Deliberazione Sezione di Controllo della Corte dei Conti Piemonte n. 14/2019/SRCPIE/PRSE del 05/02/2019 - ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000 s.m. e i.*";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 07/08/2019 ad oggetto "*Art.243 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale*";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 in data 28/07/2022 avente ad oggetto: "*Delibera di Giunta comunale n. 215 del 21.07.2022: accordo tra Stato e Comuni capoluoghi di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro per favorire il riequilibrio finanziario. Art. 43, commi da 2 a 8, del D. Lgs. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022 n. 91. Approvazione della proposta di accordo*";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 02/03/2023 avente ad oggetto: "*Artt. 151-170-174 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni – Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025. (Deliberazione proposta di Giunta Comunale n. 349 in data 29/12/2022)*";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 05/05/2023 ad oggetto "*Artt. 227 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. - Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2022: (Deliberazione proposta di giunta n. 69 in data 13/04/2023)*";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 9/06/2023 ad oggetto: "*Art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025*" ;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 12/06/2023 avente a oggetto: "*Delibera di Giunta Comunale n.179 del 26/05/2022: art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e relativi allegati*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 27/06/2023 ad oggetto "*Art. 169 D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione dell'esercizio finanziario 2023*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 29/06/2023 ad oggetto "*Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 Approvazione*";
- il Decreto Sindacale n. 82 del 29/12/2022 con cui è stato conferito al Dott. Antonello Paolo Zaccone l'incarico di Dirigente del Settore Risorse finanziarie, Programmazione e Bilancio;

Il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, dichiara di averlo preventivamente controllato, ne attesta, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. la regolarità e la correttezza e

DETERMINA

per le motivazioni in premessa riportate

1. **di applicare** in questa sede, per le motivazioni sopra esposte, quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato 2022 in conto capitale pari ad euro **649.145,76**, allocato alla voce "Altri vincoli" dell'avanzo vincolato in conto capitale alla data del 31 dicembre 2022 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c); ai sensi e per gli effetti dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c);
2. **di approvare** la variazione al bilancio di previsione in termini di competenza e di cassa, annualità 2023, riepilogata nel prospetto denominato "*Variazioni di bilancio 2023/2025 - Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2022 – Variazione n.1/2023*" – **Allegato 1**), che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. **di dare atto** che, in conseguenza dell'attuale variazione al bilancio di previsione 2023-2025, gli equilibri di cui all'art 193, primo comma, del D. Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni, risultano rispettati;
4. **di trasmettere** il presente atto all'Organo di Revisione Contabile per le verifiche da effettuare in sede di rendiconto 2023 ai sensi dell'art. 239, primo comma, lett. b), T.U.E.L.;
5. **di precisare** che ai sensi dell'art. 239, primo comma, lett. b2) del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non necessita il parere dell'Organo di Revisione Contabile.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Allegato:

1. **Allegato 1 - Variazione di bilancio - Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2022 – Variazione n.1/2023**